# REGOLAMENTO (CE) N. 2711/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1799/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994 (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel 1993; che, con il regolamento (CE) n. 532/94 (2), che proroga le misure adottate nel quadro del suddetto accordo, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo per l'anno 1994;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1799/94, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base al titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (?), modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94 (\*), ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale sabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara rela-

tiva alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- 1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (3), per l'importazione di granturco in Spagna.
- 2. La gara è aperta fino al 19 gennaio 1995. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
- 3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

## Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono valide a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo-6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94, fino al 30 aprile 1995.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17. (') GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1. (') GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26. (') GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.